

REGOLAMENTO ALBO DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI

Art. 1 - Definizione

L'Albo dei fornitori e degli appaltatori di Ente Bacini srl è lo strumento principale di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi e ad eseguire lavori.

Lo stesso potrà essere utilizzato ogni qualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'esperimento di una procedura negoziata con o senza previa pubblicazione del bando di gara e/o affidamenti diretti, ai sensi e nel rispetto dei principi e delle disposizioni ove applicabili del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti "Codice degli Appalti"). Potrà altresì essere comunque utilizzato, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, in tutte le altre ipotesi di procedure ad evidenza pubblica indette da Ente Bacini.

Il presente documento ed i documenti in esso richiamati compresi gli allegati costituiscono Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento definisce i requisiti che devono possedere i candidati al fine di ottenere l'iscrizione ed individua altresì la documentazione da presentare.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite, modificate e/o abrogate nel caso di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 - Durata temporale, pubblicità, aggiornamento e revisione

L'Albo dei fornitori e degli appaltatori di Ente Bacini srl, viene istituito a partire dal **1° gennaio 2018** e salvo diverse successive disposizioni non avrà limitazioni temporali.

L'elenco degli operatori iscritti all'albo verrà pubblicato sul sito di Ente Bacini ed aggiornato alla fine dell'istruttoria relativa ad ogni istanza.

L'operatore economico iscritto, ogni anno, dalla data di iscrizione dovrà confermare la permanenza dei requisiti posseduti e/o documentare, al fine del mantenimento della qualificazione, le eventuali variazioni intervenute. La conferma del possesso dei requisiti dovrà essere attestata in ogni offerta/preventivo presentati a seguito di invito da Ente Bacini. In ogni caso, le comunicazioni aventi ad oggetto eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro e non oltre 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 3 - Punti di contatto qualificazione e invio istanza

ENTE BACINI SRL

Via al Molo Giano, 16128 GENOVA – PORTO

Responsabile per l'Albo fornitori:

Dott. Pietro Consigliere

Tel. 0102461209 - e mail entebacini@certpec.com

Art. 4 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare istanza, salvo i limiti espressamente indicati dalla normativa vigente i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 e 46 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 - Categorie di lavoro o merceologiche

Le categorie di lavoro e le categorie merceologiche di servizi o forniture sono suddivise ed individuate secondo un codice come definito dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 6 - Classi di importi

Per ogni categoria di iscrizione sono definite le seguenti classi di importo, sulla base delle quali il candidato può essere qualificato secondo quanto previsto al successivo art. 7 "requisiti minimi per l'iscrizione":

- ✓ **Per lavori:**
classe I da €. 0,00 a €. 39.999,00
- ✓ **Per servizi e forniture:**
classe I da €. 0 a €. 39.999

Art. 7 - Requisiti minimi per l'iscrizione

Requisiti minimi richiesti di ordine generale e speciale per l'iscrizione:

Requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da ritenersi richiamato integralmente;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo; nel caso in cui il candidato non sia tenuto all'obbligo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà produrre statuto e atto costitutivo corredato da una dichiarazione a firma del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione.

Nel caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali dovrà essere prodotta idonea dichiarazione contenente gli estremi a comprova di tale iscrizione;

Requisiti di ordine speciale:

Per i lavori:

◀ **di importo pari o inferiore** alla soglia di cui alla classe I, possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, e precisamente:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione, non inferiore all'importo massimo della classe richiesta;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Per servizi e forniture:

◀ **di importo inferiore a € 40.000 di cui alla classe I**

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo; nel qual caso il candidato non sia tenuto all'obbligo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà produrre statuto ed atto costitutivo corredato da una dichiarazione a firma del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione; nel caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali dovrà essere prodotta idonea dichiarazione contenente gli estremi a comprova di tale iscrizione;

Se attinente all'attività svolta o alle forniture offerte:

- elenco dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di proprietà.
- certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o altre ulteriori certificazioni.

Art. 8 - Modalità di iscrizione

Per iscriversi all'albo fornitori i candidati dovranno presentare la documentazione sotto riportata ed inoltrarla all'indirizzo di cui all'art. 3:

1. **istanza** di iscrizione redatta in carta intestata dell'azienda, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (corredata da copia del documento di identità) dal legale rappresentante o procuratore dello stesso, del candidato;

2. **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. (per i candidati non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza) con cui il candidato o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità **dichiara**:

a) di non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:

b) elencandole dettagliatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.80 c. 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs 50/2016 ed elenca (indicandone cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, la carica ricoperta, la data di cessazione) i soggetti di cui al comma 3) dell'articolo stesso, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo. (l'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere dichiarato da tutti i soggetti previsti al comma 3 dell'articolo stesso) - (in caso di cessione, fusione societaria nonché affitto di azienda, avente ad oggetto l'intera azienda od uno o più rami della stessa, sussiste in capo a tutte le società interessate alle predette operazioni l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento ai soggetti individuati dal medesimo art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 che hanno operato presso tutte le società interessate dalle suddette variazioni nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero che sono cessati dalle relative cariche in detto periodo).

c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti all'art. 80 comma 2 e comma 4 del D.lgs. 50/2016;

d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti all'art. 80 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.lgs. 50/2016;

e) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (azione civile contro la discriminazione);

f) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

g) di essere a conoscenza, di aver ottemperato o di impegnarsi ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 1 comma 52, 52 bis, 53, 54 e 55 della Legge 190/2012 e s.m.i.;(nel caso in cui l'operatore economico non soggiaccia a tale condizione dovrà presentare dichiarazione in tal senso);

h) di accettare, che tutte le comunicazioni che questa Amministrazione effettuerà, ivi comprese quelle disposte dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016, vengano inviate a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica;

i) di autorizzazione al trattamento dei dati raccolti dall'Ente Bacini srl, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

j) l'indicazione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del **Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** dei seguenti dati:

- esatta ragione sociale,
- numero di codice fiscale e partita IVA,
- numero REA;

k) l'indicazione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del **DURC**, dei seguenti dati:

- Contratto Collettivo applicato dall'Impresa;
- Numero dei dipendenti in essere;
- Matricola Azienda INPS;
- Sede INPS di competenza;
- Sede INAIL di competenza;

- Cassa Edile

3. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. con cui il Legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara elencandoli dettagliatamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1, 2 e 3 D.P.R. 207/2010 secondo quanto prescritto nel sopra citato art. 7;

Art. 9 - Comunicazione dell'esito dell'istanza

A seguito di verifica dei requisiti richiesti:

Ad esito positivo invero a seguito della verifica della documentazione trasmessa, il nominativo del soggetto verrà pubblicato sul sito di Ente Bacini nell'Albo dei Fornitori nell'apposita sezione.

Ad esito negativo qualora a seguito delle verifiche effettuate dall'unità organizzativa di questa Stazione Appaltante il candidato istante **ricadesse** nei casi di esclusione previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, lo stesso **verrà escluso** mediante comunicazione dell'avvenuta esclusione dall'iscrizione con adeguato provvedimento amministrativo motivato.

La stessa costituirà titolo per il richiedente di fornire, entro un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento, motivazioni osservazioni e/o integrazioni, al fine di porre in essere un adeguato contraddittorio istruttorio finalizzato all'accertamento delle cause di esclusione all'iscrizione, come e per i sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90. Nel caso il candidato istante, **non riceva** alcuna comunicazione, entro un termine non superiore **90 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione, la stessa è da intendersi **perfetta ed efficace** (silenzio-assenso), salvo eventuali successive condizioni ostative che andassero a concretizzarsi.

Art. 10 - Cause di cancellazione

L'Ente Bacini srl si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dall'elenco dell'Albo Fornitori, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti;
- b) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel presente regolamento
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, per contattare con questa Stazione Appaltante;
- d) per gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dai contratti in essere con questa Amministrazione, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- e) ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione degli appalti affidati;
- f) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Art. 11 - Ulteriori informazioni

L'istanza di iscrizione corredata dalla documentazione richiesta potrà essere presentata e/o aggiornata durante tutto il periodo di validità dell'Albo, la stessa potrà essere inoltrata mediante pec (nel caso in cui i files non siano firmati digitalmente dovranno essere inviati in formato pdf.), a mezzo posta e/o consegna diretta all'indirizzo indicato al precedente articolo 3.

Nell'istanza di iscrizione devono essere precisate la categoria merceologica o la tipologia di lavori, servizi o forniture per cui si richiede l'iscrizione. L'istanza di iscrizione può essere presentata per più categorie o tipologie.

L'iscrizione viene intesa come dimostrazione dei requisiti prescritti dal presente regolamento, fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di gara.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, i Fornitori sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento per le quali da questa Stazione si avvalga dell'Albo Fornitori, nei limiti del valore della classe di importo attribuita, incrementata di un quinto per la partecipazione in veste di impresa singola o senza l'applicazione dell'incremento, quale capogruppo di raggruppamento di imprese.

Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dagli Elenchi Fornitori.

Forme di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dovranno essere corredate, **a pena esclusione**, della documentazione citata al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) e g), del predetto articolo.

L'Ente Bacini srl potrà in essere **tutti i necessari controlli** al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni dei requisiti generali sopra richiesti, i requisiti di ordine speciale verranno verificati a campione e/o all'atto dell'espletamento delle procedure di affidamento.

Il fornitore iscritto qualora subisse, nell'arco temporale di validità della presente iscrizione, qualsivoglia modifica relativamente alla propria sede Legale od amministrativa, ragione sociale, compagine societaria, ed ogni altro dato pertinente e/o collegato alla propria iscrizione all'Albo Fornitori, dovrà comunicare a **pena cancellazione dall'elenco dei fornitori entro e non oltre 15 giorni** tali modifiche e trasmettere la relativa documentazione a comprova dell'efficacia delle stesse.

Art. 12 - Foro

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente alla applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione e/o cancellazione sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

Art. 13 - Tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti richiesti per l'iscrizione All'Albo Fornitori e per le successive procedure di gara.

Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato dall'unità organizzativa individuata all'art. 3 punti di contatto.


Il trattamento dei dati in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno aggiornati in relazione a quanto i Fornitori stessi comunicheranno, ai sensi del presente regolamento.

I predetti dati formeranno oggetto di comunicazione e diffusione esclusivamente nelle ipotesi previste e disciplinate dalla Legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

L'iscrizione richiede necessariamente il consenso del trattamento dei dati personali.

Genova, 25 settembre 2017

Il Responsabile Albo Fornitori
Dott. Pietro Consigliere



Amministratore Unico
Dott. Maurizio Civardi

